

ACCESSO AGLI ATTI

in materia di

**URBANISTICA ED EDILIZIA
DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO
ESPROPRIAZIONE PER P.U.**

raccolta di giurisprudenza 2009-2017

ACCESSO AGLI ATTI

in materia di

**URBANISTICA ED EDILIZIA
DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ**

raccolta di giurisprudenza **2009-2017**

Abstract: la presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali (denominate 'sintesi') in materia di ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI da parte degli interessati nell'ambito del governo del territorio (urbanistica ed edilizia, espropriazione per pubblica utilità, demanio e patrimonio pubblico), elaborate dalla redazione delle riviste giuridiche Esproprioonline.it, Urbium.it, Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2018 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. **Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore..**

Edizione: gennaio 2018 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: governo del territorio - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-232-1 - codice: JRE139 - nic: 300 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa via Buzzacarina 20 35020 Brugine (PD) info@exeo.it. Luogo di elaborazione: sede operativa.

quale degli interessi in conflitto debba prevalere, anche in considerazione degli interessi pubblici e dei controinteressati, sulla base di criteri sufficientemente elastici, sanciti da leggi e dai regolamenti. Con riferimento, invece, al bilanciamento tra il diritto di accesso degli interessati ed il diritto alla riservatezza dei terzi, occorre sottolineare che esso non è stato riservato alla potestà regolamentare o alla discrezionalità delle singole amministrazioni, ma è stato compiuto direttamente dalla legge che, nel prevedere la tutela della riservatezza dei terzi, ha fatto salvo il diritto degli interessati alla visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.»

PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> ABUSI DEMANIALI

TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.17 del 16/01/2014 - Relatore: Pietro De Berardinis -
Presidente: Francesco Corsaro

Sintesi: Il soggetto a cui è contestato il reato di occupazione abusiva del demanio marittimo ha diritto ad accedere alle relazioni del perito demaniale ove queste si riferiscano a sopralluoghi compiuti dallo stesso nell'esercizio di sue funzioni amministrative e non di polizia giudiziaria, posto che in questo caso non sono coperte da segreto istruttorio.

Sintesi: Va escluso il diritto d'accesso agli atti il cui compimento risulti essere stato delegato dall'Autorità giudiziaria, nonché gli atti che integrino notizie criminis poste in essere, ovvero acquisite dagli organi comunali nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essi specificamente attribuite dall'ordinamento.

Estratto: «Nel merito, il ricorso è fondato, nei termini che di seguito si espongono. Il Comune di M. S. B. ha negato l'accesso agli atti sul rilievo della pendenza di un'indagine penale sull'occupazione, da parte del sig. M., di terreni demaniali: indagine, di cui sono parte integrante le relazioni del perito demaniale oggetto dell'istanza ostensiva, come indica la nota della Stazione Carabinieri di M. S. B. prot. n. 29/12-1 del 4 dicembre 2013, versata in atti. Nella memoria difensiva, il Comune ha, quindi, invocato la causa di esclusione dell'accesso ex art. 24, comma 6, lett. c), della l. n. 241/1990, afferente ai documenti relativi a strutture, mezzi, azioni, ecc., strettamente strumentali all'attività di polizia giudiziaria e conduzione delle indagini. Inoltre, ha evidenziato come gli atti richiesti siano nella disponibilità dell'Autorità che sta procedendo alle indagini, cui, perciò, l'interessato potrebbe rivolgersi per ottenerne l'autorizzazione alla visione ed estrazione di copia dei documenti richiesti, e come, in ogni caso, la ricordata nota comunale prot. n. 6138 dell'8 luglio 2013 non rechi una vero e proprio rigetto dell'istanza ostensiva, quanto piuttosto un differimento della stessa ad un momento successivo alle indagini in corso. Peraltro, nel corso della discussione della causa è emerso che l'attività di verifica, poi sfociata nelle relazioni oggetto dell'istanza di accesso, deriverebbe non da un'indagine giudiziaria o comunque da un'iniziativa di polizia giudiziaria, ma da una pratica amministrativa di affrancazione. Al riguardo, perciò, deve trovare applicazione l'insegnamento della più recente giurisprudenza

(cfr. C.d.S., Sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547), secondo cui non ogni denuncia di reato presentata dalla P.A. all'Autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio e – come tale – è sottratta all'accesso. Infatti, qualora la denuncia sia presentata dalla P.A. nell'esercizio delle sue istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito applicativo dell'art. 329 c.p.p.; se, invece, la P.A. che trasmette all'Autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell'esercizio di tali funzioni, ma nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essa specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria che, come tali, sono sottoposti al segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. e, per conseguenza, sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24 della l. n. 241/1990 (C.d.S., Sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6117). Ne discende che, ai fini della valutazione dell'ammissibilità o meno dell'istanza ostensiva, debbono distinguersi tre ipotesi: a) quella in cui gli atti siano stati delegati dall'Autorità giudiziaria, nel qual caso l'ostensione non sarà possibile; b) quella in cui gli atti coincidano con le notizie criminis poste in essere dagli organi comunali nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuite specificamente dall'ordinamento, nel qual caso, parimenti, l'ostensione non è possibile; c) quella in cui, infine, ci si trovi dinanzi ad atti di indagine e di accertamento, se del caso tradottisi in denunce all'Autorità giudiziaria, non compiuti dagli organi comunali nell'esercizio di funzioni di P.G., bensì nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, nel qual caso non sussistono, per la giurisprudenza in esame, impedimenti ad ammettere l'accesso su tali atti. Andando ad applicare il suesposto insegnamento giurisprudenziale alla fattispecie per cui è causa, si deve, quindi, osservare che, se il sopralluogo da cui sono originate le relazioni del perito demaniale oggetto della richiesta ostensiva ha costituito attività compiuta dalla P.A. nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali amministrative – come lascerebbe presumere l'attinenza di tale attività ad una pratica di affrancazione, secondo quanto emerso nella discussione della causa –, il ricorso è fondato e da accogliere: ne deriva che va accolta la pretesa di ostensione delle relazioni di sopralluogo del 31 maggio 2013 e del 17 giugno 2013, depositate dal perito demaniale presso il Comune di M. S. B., se e nella misura – si ribadisce – in cui esse costituiscono il frutto di attività svolta dalla P.A. nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali amministrative. A tale scopo, si deve ordinare al Comune di M. S. B., ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., l'esibizione delle menzionate relazioni oggetto dell'istanza di ostensione presentata il 3 luglio 2013 dal sig. M., con contestuale annullamento dell'impugnata nota del Comune prot. n. 6138 dell'8 luglio 2013. La disposta esibizione dovrà aver luogo entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, decorso inutilmente il quale si procederà, su richiesta di parte, alla nomina di un Commissario ad acta, avente l'incarico di provvedere all'adempimento in questione, in danno dell'Amministrazione inerte. Poiché, tuttavia, l'attività ispettiva di cui si discute risulta esser stata eseguita di concerto dal perito demaniale, dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal Comando di Polizia Locale e dal Comando Locale dei Carabinieri, si devono, invece, escludere dall'ordine di esibizione eventuali ulteriori atti presenti nel fascicolo, il cui compimento risulti essere stato delegato dall'Autorità giudiziaria, nonché gli atti che integrino notizie criminis poste in essere, ovvero acquisite dagli organi comunali nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essi specificamente attribuite dall'ordinamento.»

PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> ABUSI EDILIZI

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.666 del 04/06/2014 - Relatore: Cesira Casalanguida -
Presidente: Desireè Zonno

Sintesi: In materia edilizia, il governo del territorio si basa sulla permanenza dell'interesse concreto ed attuale alla repressione degli eventuali abusi che il tempo non può legittimare, pertanto non ha rilevanza il lasso di tempo intercorso dalla realizzazione degli interventi edilizi, ai cui atti il ricorrente ha chiesto l'accesso.

Estratto: «Nel caso di specie, l'interesse che radica la legittimazione della ricorrente discende dalla cd."vicinitas", cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con l'immobile di proprietà del controinteressato. Tale qualità, come emerge dall'indicazione dell'individuazione catastale degli immobili nella stessa istanza presentata in data 23 dicembre 2013, oltre che dalla planimetria versata in atti, non é smentita né dal Comune intimato, che si è attivato notificando l'istanza al controinteressato, né da quest'ultimo. Prive di fondamento sono le eccezioni dell'amministrazione e del controinteressato circa l'omessa specificazione della posizione giuridica da tutelare, in quanto l'interesse protetto è, nel caso in esame, facilmente desumibile dalla titolarità del diritto di proprietà di immobili finitimi e si appalesa di natura urbanistica, afferente al rispetto delle prescrizioni regolatrici del governo del territorio e all'attivazione del potere repressivo e sanzionatorio in relazione ad eventuali abusi edilizi (Tar Campania, Napoli, Sez. VI, sent. 1713 del 03.04.2014). In quest'ambito, il criterio della vicinitas, è idoneo a radicare una posizione differenziata rispetto all'interesse generico di ogni cittadino a conoscere l'attività dei pubblici poteri, da cui discende la legittimazione a prendere visione dei relativi atti amministrativi relativi agli aspetti di ordine edilizio, urbanistico e ambientale. Questi ultimi, infatti, sono i soli che fondano la sussistenza di un "interesse diretto concreto ed attuale", di cui all'art. 22 L. 241/1990, in capo a chi adduca la semplice prossimità all'area, rispetto al bene oggetto del documento di cui si chiedi l'accesso (Tar Napoli, Campania, sez. VI, sent. n. 4928 del 05 dicembre 2012). Né rileva il tempo intercorso dalla realizzazione degli interventi edilizi ai cui atti il ricorrente ha chiesto l'accesso, in quanto, per costante giurisprudenza, in materia edilizia, il governo del territorio si basa sulla permanenza dell'interesse concreto ed attuale alla repressione degli eventuali abusi che il tempo non può legittimare. A ciò si aggiunga la riconosciuta autonomia del diritto di accesso rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza (cfr., per tutte, Tar Campania, Sez. VI, 11 marzo 2010, n. 1373).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.547 del 29/01/2013 - Relatore: Claudio Contessa -
Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi: Non è possibile l'ostensione degli atti finalizzati all'accertamento e alla repressione dei presunti abusi edilizi se tali atti sono stati delegati dall'Autorità Giudiziaria.

Sintesi: Non è possibile l'ostensione degli atti finalizzati all'accertamento e alla repressione dei presunti abusi edilizi se tali atti coincidono con le notitiae criminis poste in essere dagli organi comunali nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essi specificamente attribuite dall'ordinamento.

Sintesi: Non sussistono impedimenti ad ammettere l'esercizio del diritto di accesso sugli atti finalizzati all'accertamento e alla repressione dei presunti abusi edilizi, purché questi costituiscano atti di indagine e accertamento (se del caso, tradottisi in denunce all'A.G.) non compiuti nell'esercizio di funzioni di P.G., bensì nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative.

Estratto: «2.1. Da quanto esposto in narrativa emerge che la signora B. fosse portatrice di una posizione giuridica soggettiva idonea a legittimare la proposizione del ricorso per l'accesso. In particolare, come esposto in narrativa e chiarito in atti, l'odierna appellante è proprietaria di un appartamento – e delle relative pertinenze – sul quale, nel corso degli anni, sono stati effettuati interventi di manutenzione in relazione ai quali risulta che il Comune di Napoli abbia avviato un procedimento finalizzato alla verifica di presunti abusi edilizi ivi commessi. Conseguentemente, l'odierna appellante vanta un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, ad accedere agli atti del procedimento avviato dall'amministrazione comunale. Al riguardo i primi Giudici hanno correttamente richiamato il principio secondo cui non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all'autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratta all'accesso, in quanto, se la denuncia è presentata dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329, c.p.p.; tuttavia se la pubblica amministrazione che trasmette all'autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell'esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, l. n. 241 del 1990 (in tal senso: Cons. Stato, VI, 9 dicembre 2008, n. 6117). Ebbene, nei suoi scritti difensivi (il cui contenuto è stato sostanzialmente condiviso dai primi Giudici) il Comune di Napoli si è limitato a dichiarare che gli ulteriori accertamenti (sic) sono stati compiuti nell'espletamento di compiti delegati dall'Autorità giudiziaria. Da quanto rilevato dal Comune non è dato comprendere se gli atti finalizzati all'accertamento e alla repressione dei presunti abusi edilizi posti in essere nella proprietà dell'appellante: a) siano stati delegati dall'A.G. (nel qual caso l'ostensione non sarebbe possibile); b) coincidano con le notizie criminis poste in essere dagli organi comunali nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essi specificamente attribuite dall'ordinamento (nel qual caso parimenti l'ostensione non sarebbe possibile), ovvero c) costituiscano atti di indagine e accertamento (se del caso, tradottisi in denunce all'A.G.) non compiuti nell'esercizio di funzioni di P.G., bensì nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative (nel qual caso, non sussistono impedimenti ad ammettere l'esercizio del diritto di accesso su tali atti).»

PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> ACCESSO AMBIENTALE

TAR CAMPANIA, SEZIONE VI NAPOLI n.4113 del 23/08/2017 - Relatore: Renata Emma Ianigro
- Presidente: Paolo Passoni

Sintesi: In materia ambientale risulta ampliata la platea dei soggetti attivamente legittimati all'accesso che è esteso, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 195/2005. a "chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse", in conformità con le previsioni di cui all'art. 3 sexies del d.lgs. n. 152/2006 (recante Norme in materia ambientale) introdotto dal d.lgs. n.128 del 2010 in attuazione della detta Convenzione di Aarhus.

Sintesi: La richiesta di accesso alle informazioni ambientali non esime il richiedente dal dimostrare che l'interesse che intende far valere ha natura ambientale, nei termini di cui al d.lgs. n.195/2005, e che è volto alla tutela dell'integrità della matrice ambientale, non potendo ammettersi che dell'istituto si possa fare un utilizzo per finalità ad esso estranee: di qui la necessità che la richiesta di accesso sia formulata specificamente con riferimento alle matrici ambientali ovvero alle misure o ai fattori di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 2 d.lgs. n. 195.

Sintesi: La domanda di accesso alle informazioni ambientali, pertanto, può consistere anche in una generica richiesta di informazioni su un determinato contesto ambientale, a condizione però che questo contesto sia specificato.

Sintesi: Il cittadino, titolare di concessione demaniale nell'area interessata dai lavori incidenti in zona prossima ad area da lui detenuta in concessione demaniale, è legittimato a richiedere accesso alle informazioni ambientali ai sensi del d.lgs 195/2005.

Sintesi: L'ente esponenziale e rappresentativo della categoria degli operatori del comparto balneare turistico territoriale è legittimato a richiedere accesso alle informazioni ambientali ai sensi del d.lgs 195/2005.

Estratto: «Preliminarmente va respinta poiché infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla controinteressata. Sotto il profilo soggettivo risulta innanzitutto ampliata la platea dei soggetti attivamente legittimati all'accesso che è esteso, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 195 cit. a "chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse", in conformità con le previsioni di cui all'art. 3 sexies del d.lgs. n. 152/2006 (recante Norme in materia ambientale) introdotto dal d.lgs. n.128 del 2010 secondo cui in attuazione della detta Convenzione di Aarhus, (trattato internazionale finalizzato a garantire ai cittadini il diritto alla trasparenza, nonché ad assicurare la partecipazione ai processi decisionali locali, nazionali e transfrontalieri concernenti le tematiche ambientali). chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale. L'ampiezza dei soggetti legittimati si giustifica per l'inerenza dell'accesso in argomento ad una materia qual è l'ambiente di appartenenza generalizzata e di interesse per ogni consociato in aderenza al principio comunitario in forza del quale "l'esigenza che le informazioni ambientali trovino ampia diffusione si fonda essenzialmente sul fatto che la conoscenza di questo tipo di dati (e l'accesso alla relativa documentazione) non realizza semplicemente un interesse del privato richiedente ma è condizione per la realizzazione di un interesse pubblico: quello alla tutela dell'ambiente e anche, molto spesso, della salute della collettività" (Corte di Giustizia UE,

sez. III, 28 luglio 2011, n. 71). Da ciò non può tuttavia desumersi la connotazione dell'iniziativa in argomento quale azione di tipo popolare dal momento che la richiesta di accesso alle informazioni ambientali non esime il richiedente dal dimostrare che l'interesse che intende far valere ha natura ambientale, nei termini di cui al d.lgs. n.195 cit., e che è volto alla tutela dell'integrità della matrice ambientale, non potendo ammettersi che dell'istituto si possa fare un utilizzo per finalità ad esso estranee. Di qui la necessità che la richiesta di accesso sia formulata specificamente con riferimento alle matrici ambientali ovvero alle misure o ai fattori di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 2 d.lgs. n. 195. (cfr. Cons. St., V, 15 ottobre 2009, n. 6339). La domanda di accesso alle informazioni ambientali, pertanto, può consistere anche in una generica richiesta di informazioni su un determinato contesto ambientale, a condizione però che questo contesto sia specificato (cfr. Cons. Stato, VI, 16 febbraio 2007, n. 668). L'interesse sotteso all'istanza di cui al d.lgs. 195/2005, in sostanza, sebbene non debba essere dichiarato, postula la sua inerenza alla materia ambientale e non ad altri ambiti diversi ad essa non attinenti, in modo da essere coerente con la ratio della norma. Di qui la sicura legittimazione della ricorrente D., nella sua duplice veste di cittadina e di soggetto titolare di concessione demaniale nell'area interessata dai lavori oggetto di richiesta di informazioni, incidenti in zona prossima ad area da lei detenuta in concessione. In materia ambientale peraltro, il tradizionale criterio della vicinitas non può essere limitato ai soli proprietari stricto sensu confinanti con l'area di realizzazione dell'intervento, ma deve essere inteso in senso ampio, per le intuibili ricadute sulla qualità della vita astrattamente implicate da iniziative obiettivamente incidenti sul contesto ambientale interessato, per cui ciò che rileva è non solo e non tanto la vicinanza geografica del cittadino ricorrente, ma più specificamente la possibilità di risentire delle esternalità negative del progetto medesimo, come si è dedotto nella specie. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto all'associazione ricorrente, che non ha agito sulla base di una legittimazione ex lege derivante dalla sua iscrizione nell'elenco delle associazioni ambientali riconosciute, ma ha invocato la sua qualità di ente esponenziale e rappresentativo della categoria degli operatori del comparto balneare turistico territoriale. Come noto, "il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque, ivi inclusi i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi, e, con specifico riferimento alla posizione degli organismi associativi esponenziali la giurisprudenza riconosce la legittimazione ad esercitare il diritto di accesso anche alle associazioni non riconosciute con la differenza che per queste ultime la legittimazione non deriva ex lege ma va verificata in concreto sulla base degli indici rivelatori elaborati in materia dalla giurisprudenza che corrispondono: alla finalizzazione di difesa di un interesse superindividuale per previsione statutaria dell'ente, alla sufficiente stabilità dell'assetto organizzativo-strutturale dell'ente medesimo ed alla c.d. vicinitas, intesa questa come connotazione dell'ente quale portatore di un interesse localizzato o almeno localizzabile in una determinata zona più o meno circoscritta. Fermo restando che detta sfera di legittimazione, non può tuttavia tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell'intera attività dell'amministrazione, la domanda di accesso, ancorché esplicata in esercizio della prerogative dell'organizzazione associativa, soggiace al limite dell'inerenza dell'iniziativa ai propri scopi statutari. Sulla base di tali premesse deve considerarsi che l'associazione ricorrente, per gli elementi dalla stessa allegati, si configura come soggetto legittimato ad causam sulla base degli indici rivelatori di siffatta posizione giuridica elaborati in materia dalla giurisprudenza che corrispondono: alla finalità di difesa di un interesse superindividuale per previsione statutaria dell'ente, alla sufficiente stabilità dell'assetto organizzativo-strutturale dell'ente medesimo ed alla c.d. vicinitas, intesa questa come connotazione dell'ente portatore di un interesse localizzato o

almeno localizzabile in una determinata zona più o meno circoscritta. Del tutto ininfluyente si appalesa la circostanza sulla cui base lo scopo di tutela ambientale non sia esplicitamente contemplato dallo Statuto trattandosi di un'Associazione con stabile collegamento territoriale rispetto alla zona di interesse, priva di scopo di lucro, avente la finalità statutaria di rappresentare anche nei rapporti con le amministrazioni la categoria degli operatori turistici, sicché non può dubitarsi del genuino interesse ambientale fatto valere proprio stante la stretta inerenza all'ambiente e l'esigenza della sua protezione e salvaguardia connessa all'attività esercitata dai soggetti rappresentati.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VI NAPOLI n.2428 del 12/05/2016 - Relatore: Renata Emma Ianigro - Presidente: Bruno Lelli

Sintesi: La disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale specificamente contenuta nel d.lg. 19 agosto 2005, n. 195, prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., l. 7 agosto 1990 n. 241.

Estratto: «5.1 Analogamente meritevole di accoglimento si appalesa la richiesta di accesso alle informazioni ambientali come di seguito argomentato. Osserva il Collegio che il diritto di accesso alle informazioni ambientali è regolato dal d.lg. n. 195 del 2005 (adottato in recepimento della direttiva 2003/4/CE) ed è finalizzato a garantire la più ampia diffusione delle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche. Come da ultimo evidenziato dal Consiglio di Stato (sez. IV, 20.5.2014, n. 2557) la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale specificamente contenuta nel d.lg. 19 agosto 2005, n. 195, “prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., l. 7 agosto 1990 n. 241”. In particolare, nell'ottica di consentire il più ampio accesso alle informazioni in questione, sotto il profilo soggettivo, il richiedente non è tenuto a specificare il proprio interesse (art. 3, comma 1 del cit. decreto legislativo) e, sul versante oggettivo, sono escluse solo richieste manifestamente irragionevoli e formulate in termini eccessivamente generici (art. 5, comma 1, il quale a mente del successivo comma 3, prescrive un'interpretazione restrittiva dei predetti casi di esclusione dal diritto di accesso).»

TAR LIGURIA, SEZIONE I n.935 del 26/11/2015 - Relatore: Paolo Peruggia - Presidente: Roberto Pupilella

Sintesi: La documentazione amministrativa relativa alle concessioni demaniali marittime rilasciate in favore di un privato concessionario non può ricomprendersi nell'ambito

dell'ambiente, trattandosi di attività negoziale di una pubblica amministrazione che mette a frutto un bene demaniale per farlo fruire ai consociati.

Estratto: «Con l'ultima doglianza l'interessato denuncia l'illegittimità del diniego opposto dall'amministrazione civica all'estrazione di copia della documentazione amministrativa relativa alle concessioni demaniali marittime assentite in favore del complesso 'Le Terrazze'. Il collegio deve rilevare in proposito la difficoltà di ricomprendere tale materia nell'ambito dell'ambiente, trattandosi invece dell'attività negoziale di una pubblica amministrazione che mette a frutto un bene demaniale per farlo fruire ai consociati, ricavando da ciò un utile. Oltre a ciò è corretta la linea comportamentale seguita dall'amministrazione allorché ha negato l'estrazione della copia delle semplici istanze di una parte privata non ancora recepite in un provvedimento, sia esso positivo o negativo. L'accesso è infatti ammesso per i soli documenti amministrativi, sì che l'istanza denegata appare piuttosto essere stata proposta per esercitare un controllo generalizzato dall'attività amministrativa, cosa pacificamente non ammessa dalla legge. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di difesa sostenute dall'amministrazione civica faranno carico al ricorrente in ragione della soccombenza, e sono liquidate in misura minima data la natura della vicenda.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.2557 del 20/05/2014 - Relatore: Umberto Realfonzo - Presidente: Paolo Numerico

Sintesi: La disciplina dell'accesso in materia ambientale prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale con riferimento tanto alla legittimazione attiva quanto al profilo oggettivo.

Sintesi: L'accesso all'informazione ambientale può essere esercitato da chiunque, senza la necessità di dimostrare uno specifico interesse, sempre che la richiesta di accesso non sia formulata in termini eccessivamente generici ed individui specificatamente le informazioni ambientali oggetto di accesso.

Sintesi: La richiesta di documentazione inerente all'accatastamento di un fabbricato non può essere ricondotta ad una materia ambientale ragion per cui difetta un diretto collegamento tra l'interesse ambientale e l'interesse addotto a sostegno dell'istanza di accesso.

Estratto: «In linea generale si deve ricordare che, come è noto, la disciplina dell'accesso in materia ambientale è specificamente contenuta nel D. Lgs. 19 ottobre 2005, n. 195, che prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva (ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale) e sia per quello che riguarda il profilo oggettivo (prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg. della L. n.241). Le informazioni cui fa riferimento la citata normativa concernono in ogni caso esclusivamente lo stato dell'ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull'ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un rilievo

alla linea difensiva e logicamente intelleggibili in termini di consequenzialità rispetto alle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili.

Estratto: «Considerato che il medesimo principio giurisprudenziale, che il Collegio condivide e che ritiene applicabile al caso di specie, ha precisato altresì che fuori da tali ipotesi di connessione evidente tra “diritto” all’accesso ad una certa documentazione ed esercizio proficuo del diritto di difesa, “...incombe sul richiedente l’accesso dimostrare - in base al contenuto proprio degli atti della procedura in relazione alla quale deve svolgersi l’esercizio della difesa – la specifica connessione con gli atti di cui ipotizza la rilevanza a fini difensivi e ciò anche ricorrendo all’allegazione di elementi induttivi, ma testualmente espressi, univocamente connessi alla “conoscenza” necessaria alla linea difensiva e logicamente intelleggibili in termini di consequenzialità rispetto alle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili. Occorre cioè che tale dimostrazione sia fornita deducendo fatti ed elementi di valutazione che, allo stato della procedura da cui scaturisca l’astratta esigenza difensiva, e quindi in relazione all’effettiva formulazione degli addebiti ed agli elementi giuridico-fattuali che li sorreggono, appaiano oggettivamente connessi ai documenti da ostendere, dato che, altrimenti opinando, il diritto di difesa diventerebbe una generica formula di unilaterale prospettazione di prevalenza delle esigenze ostensive su ogni altro interesse contrapposto, pur espressamente contemplato dalle disposizioni normative di rango primario e regolamentare come limite legale all’accesso” (Cons. Stato, n. 1568/13 cit.), fermo restando che il principio guida contenuto nell’art. 24, ultimo comma, della legge n. 241 del 1990 è che, anche quando si confronti con l’esigenza del richiedente di curare o difendere i propri interessi giuridici, l’accesso ai dati sensibili è consentito nei casi in cui sia strettamente indispensabile;»

PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> INESISTENZA DELL'ATTO

TAR CAMPANIA, SEZIONE VI NAPOLI n.5221 del 11/11/2016 - Relatore: Renata Emma Ianigro
- Presidente: Paolo Passoni

Sintesi: In sede di istanza di accesso ai documenti amministrativi l'Amministrazione può essere tenuta solo a produrre documenti già esistenti in rerum natura e ancora in suo possesso.

Estratto: «3.1 Ciò posto, rispetto agli atti elencati sub a) e b) è da rilevare che la materiale inesistenza dei documenti richiesti negli archivi dell’amministrazione intimata, non altrimenti contrastata in atti se non con mere asserzioni formali, rende inammissibile il presente ricorso poiché, un’eventuale decisione di accoglimento, in mancanza della documentazione oggetto di accesso, non potrebbe che avere un valore meramente formale non potendo essere portata ad esecuzione. Ai sensi dell’art. 116 c.p.a. il contenuto tipico della pronuncia del giudice consiste, come noto, nell’“ordine” di esibire il documento che nel caso in esame non potrebbe essere utilmente dato. In sostanza, si rivelerebbe inutiliter data una decisione favorevole su un richiesta di accesso che è materialmente impossibile evadere in quanto il documento, stando a quanto dichiarato dall’amministrazione medesima, non è in possesso

dell'amministrazione. Pacificamente, in sede di istanza di accesso ai documenti amministrativi l'Amministrazione può essere tenuta solo a produrre documenti già esistenti in rerum natura e ancora in suo possesso, condizioni qui non riscontrate se non con generiche asserzioni. Fermo restando il principio generale secondo cui il diritto di accesso può essere esercitato solo con riferimento a documenti materialmente esistenti e detenuti da una pubblica amministrazione (cfr. art. 2 D.P.R. n. 184/2006), è noto che quando la documentazione richiesta sia andata perduta o comunque non venga trovata dall'amministrazione, la stessa è tenuta ad indicare le concrete ragioni dell'impossibilità di reperire gli atti smarriti. Ciò nella specie è avvenuto dato che l'ente intimato ha dato atto di aver effettuato una ricerca presso gli archivi dell'Area tecnica, che non risultavano catalogati i documenti risalenti specificamente agli anni 1985/1986, e che il motivo della inesistenza di alcuni degli atti richiesti risaliva ad un evento alluvionale abbattutosi sul territorio comunale nel 2004 la cui verifica in fatto non è oggetto di contestazione. Pertanto una volta che siano esplicitate le indagini e ricerche compiute, e le concrete ragioni che impediscono di reperire il documento nella sua integrità ed originalità, e non come traccia o relitto sì da non potersi configurare come giuridicamente "esistente", il rifiuto opposto dall'amministrazione non può considerarsi illegittimo.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4252 del 14/10/2016 - Relatore: Leonardo Spagnoletti -
Presidente: Antonino Anastasi

Sintesi: A fronte di istanza di accesso agli atti e provvedimenti relativi a procedura espropriativa, l'amministrazione, nel riscontrare l'accesso, può e deve dare conto della disponibilità dei documenti richiesti, dando anche atto della irreperibilità dei medesimi negli archivi comunali. Deve escludersi che la p.a. sia anche tenuta ad attestare l'inesistenza della procedura espropriativa; ciò in quanto, nell'ambito del giudizio la prova dell'esistenza della procedura espropriativa incombe sull'Amministrazione convenuta. Ne consegue che limitatamente all'interesse conoscitivo correlato all'accesso la nota di riscontro deve considerarsi pienamente soddisfattiva.

Estratto: «E' evidente che l'amministrazione, nel riscontrare l'accesso, può e deve dare conto della disponibilità dei documenti richiesti, e nella specie ha dato atto della irreperibilità dei medesimi negli archivi comunali. In effetti l'appellante mira a ottenere una dichiarazione confessoria in ordine all'inesistenza dei documenti e quindi alla mancata emanazione di atti espropriativi, da utilizzare nel giudizio civile. Sennonché nell'ambito di quel giudizio la prova dell'esistenza della procedura espropriativa incombe sul Comune convenuto. Ne consegue che limitatamente all'interesse conoscitivo correlato all'accesso la nota di riscontro deve considerarsi pienamente soddisfattiva.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VI NAPOLI n.1793 del 13/04/2016 - Relatore: Renata Emma Ianigro -
Presidente: Umberto Maiello

Sintesi: La domanda di accesso deve avere un contenuto determinato o quanto meno determinabile; in presenza di una richiesta sufficientemente circostanziata e temporalmente circoscritta, spetta all'amministrazione destinataria dell'accesso l'onere di

fini dell'esercizio del diritto di accesso non può essere esclusa l'ostensibilità anche di atti o documenti che assumono specifica rilevanza per l'interesse fatto valere dal richiedente, come nel caso di specie, ove tali atti siano annoverati tra i presupposti per l'adozione del successivo provvedimento di esproprio e su di essi si fonda la tesi difensiva dei ricorrenti. Vale, infine, sottolineare come non sia emerso alcun interesse sostanziale opposto al diritto di accesso degli odierni ricorrenti, posto che l'unica motivazione alla mancata ostensione emersa è la valutazione di inutilizzabilità degli stessi nell'ambito del giudizio amministrativo di appello pendente, di cui si è accertata l'inammissibilità.»

TAR BASILICATA n.666 del 31/10/2013 - Relatore: Paola Anna Gemma Di Cesare - Presidente: Michele Perrelli

Sintesi: Ai sensi dell'art. 22, comma 3, legge n. 241 del 1990, tutti i documenti amministrativi ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 sono accessibili.

Estratto: «Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo di ricorso con il quale è dedotta la violazione dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che riconosce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi. A norma dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 2 del d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti delle pubbliche amministrazioni da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Al riguardo, ritiene il Collegio di non doversi discostare dalle linee tracciate dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 2006 che inquadra l'accesso tra quelle "situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali (caratteristica da riconoscere, oramai, non solo ai diritti soggettivi ma anche agli interessi legittimi), risultano caratterizzate per il fatto di offrire al titolare dell'interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o interessi)". L'accesso, connesso a una riforma di fondo dell'amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, che a livello comunitario si inserisce nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'attività amministrativa, è quindi qualificato nell'ambito di quegli interesse strumentali e procedimentali, avente una autonoma rilevanza quando è preordinato alla tutela di una situazione giuridicamente protetta. Così delineata la natura dell'accesso, si deve ritenere che, nel caso che ci occupa, l'interesse alla conoscenza dei documenti richiesti sia meritevole di tutela, in quanto qualificabile come interesse strumentale alla tutela dell'esercizio del diritto di difesa dell'istante, costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. Parte ricorrente, infatti, rappresenta la necessità di esaminare i documenti richiesti al fine di valutare l'opportunità di instaurare un'azione giudiziaria volta ad ottenere il trasferimento del diritto di proprietà dei terreni già assegnati dal Comune e sui quali ha edificato un opificio ed il risarcimento per i danni asseritamente subiti. Occorre considerare, peraltro, che l'amministrazione non poteva negare l'accesso ai documenti richiesti, atteso che: a) l'accesso ai documenti amministrativi, considerate le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza (cfr art.

22, comma 2, legge n. 241 del 1990, come sostituito dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69); b) ai sensi dell'art. 22, comma 3, legge n. 241 del 1990, tutti i documenti amministrativi ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 sono accessibili; c) i documenti richiesti dalle ricorrenti non sono contemplati tra quelli per i quali l'art. 24 della legge n. 241 del 1990 esclude l'accesso. Ora, la deliberazione n. 27 del 18.06.1998- come risulta dalla documentazione fatta pervenire dal Comune agli atti di causa in data 23 maggio 2013- è stata esibita al ricorrente. Tuttavia, come confermato dal ricorrente alla camera di consiglio del 16 ottobre 2013, i restanti documenti richiesti con istanza di accesso del 15 febbraio 2013 non sono stati esibiti. Pertanto al Comune di Calvello è ordinata l'esibizione, entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, dei seguenti documenti: -copia degli atti relativi alla procedura con la quale il Comune di Calvello ha acquisito o è entrato in possesso delle aree individuate con le particelle I04, I05 e I06 del foglio 41 ove insiste il lotto n. 11 di mq 1500 assegnato al Sig. Villani Rocco; -copia di tutti gli atti e i relativi elaborati tecnici inerenti l'Area P.I.P. in località Isca.»

TAR LAZIO, SEZIONE III TER ROMA n.6077 del 08/07/2011 - Relatore: Donatella Scala - Presidente: Giuseppe Daniele

Sintesi: Se la disciplina di cui agli artt. 22 e ss. legge 241/1990 non preclude in via di principio l'ostensione degli atti di natura privatistica della p.a., è pur sempre necessario che gli atti richiesti attengano all'attività teleologicamente collegata, anche in via indiretta, alla gestione del servizio e alla cura dell'interesse pubblico.

Estratto: «3. Nel merito il ricorso è infondato. Deve essere premesso che non solo l'attività puramente autoritativa, ma tutta l'attività funzionale alla cura di interessi pubblici è sottoposta all'obbligo di trasparenza e di conoscibilità da parte degli interessati, inclusi gli atti disciplinati dal diritto privato (Cons. St., A.P., 22.4.1999, n. 4) La linea interpretativa che ha inteso in senso estensivo ed evolutivo la portata della normativa in tema di trasparenza è stata, invero, confermata in via legislativa dalle modifiche apportate all'art. 23, l. n. 241 del 1990 dalla l. 3 agosto 1999, n. 265 e dalla l. n. 15 del 2005 che si è spinta fino ad iscrivere, agli effetti dell'assoggettamento alla disciplina dell'accesso, tra le P.A. anche i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. Ed invero, l'art. 22, lett. d), l. n. 241 del 1990 prevede che il documento di cui si chiede l'ostensione concerne attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale e, coerentemente, l'art. 22, lett. e) prevede che anche i soggetti di diritto privato rientrano tra i soggetti obbligati all'ostensione, peraltro, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. Pertanto, nella nozione di attività amministrativa, cui gli artt. 22 e 23, l. n. 241 del 1990 correlano il diritto di accesso, deve comprendersi non solo quella di diritto amministrativo in senso stretto, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dall'intensa conformazione pubblicistica. Sono, pertanto, estensibili anche alla società Autostrade per l'Italia resistente le regole dettate in tema di trasparenza della p.a. e di diritto di accesso ai relativi atti, che, come sopra osservato, si applicano a tutti i soggetti privati (in particolare concessionari di

esproprio, attività qualificabile senza dubbio di pubblico interesse, sono a pieno titolo legittimate passive del diritto di accesso (cfr. artt. 22 lett. e, 23 L. 241/1990).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.6953 del 17/09/2010 - Relatore: Aniello Cerreto - Presidente: Calogero Piscitello

Sintesi: Sussiste l'interesse dell'affittuario, fittavolo e coltivatore diretto, ad accedere agli atti del procedimento espropriativo.

Estratto: «4.2.Da quanto esposto si desume che almeno un procedimento in corso esisteva ed è quello per l'acquisizione dell'area del Parco del Pineto, intercorrente tra il Comune e la SEP, anche se non pervenuto al decreto di esproprio. L'interessato nella domanda di accesso non aveva chiesto di accedere al decreto di esproprio ma agli atti e documenti relativi al procedimento di esproprio, ed il Comune nelle note di risposta non ha indicato alcuna ragione per escludere tale accesso. Né il Comune nelle note di risposta pone in contestazione la legittimazione o l'interesse del Quintivalle ad accedere agli atti del procedimento di esproprio, che peraltro non possono essere disconosciuti all'istante in quanto per lo meno risulta essere stato affittuario del terreno in questione, oltre ad avere giudizi pendenti con la Sep per crediti. 4.3. Deve essere al riguardo rilevato che l'art. 22 della legge 241/90 disciplina l'accesso come principio generale dell'attività amministrativa e che il successivo art. 24, al comma 7, stabilisce che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". In sostanza nell'attuale sistema la tutela dell'accesso prevale anche sulla tutela della riservatezza qualora il primo sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, salvo che vengano in considerazione dati sensibili o sensibilissimi (cfr. ex multis, Consiglio Stato, sez. VI, 23 ottobre 2007, n. 5569). 4.4. Irrilevante è la circostanza che siano stati proposti dal ricorrente motivi aggiunti in un giudizio concernente inizialmente il silenzio sull'accesso, dal momento che tale silenzio è qualificato dalla relativa normativa quale silenzio rigetto e non silenzio rifiuto ed il ricorso può essere rivolto indifferentemente avverso il diniego di accesso espresso o tacito (art. 25 L. n. 241/90), purché naturalmente con i motivi aggiunti non siano fatte valere altre pretese per approfittare della celerità del rito ma unicamente il diritto di accesso, come nel caso in esame.»

PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> SOGGETTI --> LEGITTIMATI AD ACCEDERE --> ASSEGNATARI PEEP

TAR TOSCANA, SEZIONE I n.1723 del 17/11/2011 - Relatore: Riccardo Giani - Presidente: Paolo Buonvino

Sintesi: Deve riconoscersi agli assegnatari di alloggi PEEP un interesse qualificato a conoscere anche “atti, verbali e consulenze” relativi alle controversie svoltesi tra gli originari proprietari dei terreni e l’Amministrazione espropriante, e relative alla determinazione dell’indennità di espropriazione, giacché essi risentono dell’esito di quelle controversie in sede di determinazione del conguaglio richiesto dal Comune, previo coinvolgimento dei soggetti terzi.

Estratto: «4 – Il Comune di Livorno nega invece l’accesso agli atti con riferimento agli “atti, verbali e consulenze delle controversie promosse dai proprietari per l’accertamento dell’indennizzo”, ritenendo che gli stessi non rientrino tra gli atti accessibili e questo residua come unico profilo controverso tra le parti.4.1 – Il Collegio ritiene che la domanda di ostensione avanzata dai ricorrenti sia fondata, anche in relazione all’unico profilo di contrasto che residua tra le parti, nei sensi che saranno di seguito esplicitati.4.2 – Non appare contestabile che i ricorrenti siano portatori di un interesse qualificato a conoscere anche “atti, verbali e consulenze” relativi alle controversie svoltesi tra gli originari proprietari dei terreni e l’Amministrazione espropriante, e relative alla determinazione dell’indennità di espropriazione, giacché essi risentono dell’esito di quelle controversie in sede di determinazione del conguaglio richiesto dal Comune agli assegnatari degli alloggi realizzati dalle cooperative cui sono state concesse le aree PEEP. Né pare costituire un limite invalicabile a tale accesso la previsione di cui all’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, ove si afferma che “nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile”, dal momento che anche tale norma non rappresenta una preclusione tout court all’accesso e che nella specie la indispensabilità per potersi difendere appare sussistere.4.2 – Tuttavia il Collegio rileva come vi sia nella specie un problema di mancato coinvolgimento nel procedimento amministrativo dei soggetti terzi, cioè degli originari proprietari dei terreni espropriati, che sono quindi controparti dell’Amministrazione nei giudizi relativi alla determinazione dell’indennità di espropriazione, i quali devono essere sentiti e devono poter avere la possibilità di far valere le loro opinioni nell’ambito del procedimento per il rilascio dei documenti che li riguardano.4.3 – Ne consegue che il ricorso deve trovare accoglimento, con obbligo a carico dell’Amministrazione di attivare il procedimento per il rilascio anche dei documenti allo stato negati, i quali potranno essere messi a disposizione degli istanti, ma solo, all’esito di un procedimento amministrativo nel quale dovranno essere coinvolte anche le controparti dei giudizi sulla determinazione delle indennità di espropriazione, con la conseguente valutazione, quindi, anche delle loro eventuali posizioni contrarie all’ostensione medesima.»

PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> SOGGETTI --> LEGITTIMATI AD ACCEDERE --> ASSOCIAZIONI CULTURALI

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.1980 del 31/03/2011 - Relatore: Eugenio Mele -
Presidente: Pier Giorgio Trovato

Sintesi: L'associazione avente per scopo statutario la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale è legittimata ad accedere agli atti autorizzatori relativi alle attività edilizie svolte nella zona.

Estratto: «L'appello è infondato. Ed invero, nella specie, sussistevano i requisiti per consentire l'accesso alla documentazione richiesta dal soggetto appellato, con riferimento ad atti facilmente individuabili in base ai dati catastali. Esisteva, indubbiamente, l'interesse a conoscere la documentazione suddetta, trattandosi di un organismo titolare, per forza di statuto, di interessi originariamente diffusi che trovavano in capo allo stesso un punto di riferimento e di esponenzialità che non poteva essere ignorato ex art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in correlazione al precedente l'art. 9 che attribuisce esplicitamente ai soggetti (associazioni, comitati, ecc.), titolari di interessi originariamente diffusi di essere legittimati a poter intervenire nei procedimenti della pubblica amministrazione che toccano le materie di cui gli stessi sono, per statuto, portatori. Per quanto concerne, invece, la parziale errata individuazione dell'organo detentore della documentazione, ciò non presenta aspetti di rilevanza, tanto è vero che l'istanza è comunque pervenuta all'ente e sulla base di essa è stato incardinato sia il ricorso di primo grado che quello di appello. L'appello va, conseguentemente, rigettato.»

PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> SOGGETTI --> LEGITTIMATI AD ACCEDERE --> ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI

TAR LAZIO, SEZIONE III TER ROMA n.6077 del 08/07/2011 - Relatore: Donatella Scala - Presidente: Giuseppe Daniele

Sintesi: Non può essere accolta la domanda di accesso agli atti formulata dall'Associazione dei consumatori nei confronti di Autostrade per l'Italia s.p.a. che si atteggi come indagine ispettiva nei confronti della attività posta in essere, o meno, dalla stessa Autostrade per l'Italia s.p.a. per fronteggiare i disagi subiti nella fruizione del servizio autostradale da diversi automobilisti.

Sintesi: Seppure con l'entrata in vigore del codice del consumo (d. lgs. 206/2005) sia stato conferito alle associazioni di consumatori un compito di rilievo pubblicistico, concorrendo anche mediante interventi di tutela dei consumatori alla concreta affermazione del principio di legalità nell'ampio e delicato settore del consumo, le stesse, peraltro, non possono assumersi quali titolari di una sorta di generale potere di vigilanza sulle vicende attinenti al consumo e, più in particolare ai servizi pubblici, correlati al consumo correlati, di talché non sussiste, ad esempio, una posizione giuridicamente tutelata dell'associazione stessa in ordine alla acquisizione di atti e documenti al fine di sindacare in maniera diretta, generalizzata ed indiscriminata lo svolgimento delle attività ed il livello di efficienza dei servizi pubblici ridetti.

Estratto: «3. Nel merito il ricorso è infondato. Deve essere premesso che non solo l'attività puramente autoritativa, ma tutta l'attività funzionale alla cura di interessi pubblici è

attività che appare piuttosto rientrare nell'interesse della singola azienda pubblicitaria, anche considerato che l'associazione ricorrente opera su tutto il territorio nazionale e quindi non ha alcun tipo di radicamento specifico sul territorio provinciale. Né può sostenersi che la richiesta di esame delle ordinanze dirigenziali relative alle strade provinciali, oggetto del giudizio, rientri nella "tutela degli interessi degli associati nei confronti delle pubbliche amministrazioni": si tratta infatti di una dicitura generica alla quale, se correttamente riguardata nel contesto delle altre attività ricomprese nell'oggetto dell'associazione come delineato dallo statuto, va attribuito il significato di rappresentanza in senso ampio degli interessi della categoria nei confronti degli enti pubblici; non può, invece, interpretarsi tale espressione come comprensiva anche di attività di esame di provvedimenti specifici relativi alla situazione di determinate strade provinciali su tutto il territorio nazionale, poiché in tal modo perderebbe completamente di significato la delimitazione dell'oggetto "sociale" effettuata dallo statuto. Infine non è stata nemmeno documentata una pregressa corrispondenza tra l'ente ricorrente e la provincia che potesse fondare un riconoscimento della legittimazione da parte dell'ente pubblico sulla base dell'attività già in concreto svolta.»

PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> SOGGETTI --> LEGITTIMATI AD ACCEDERE --> USUFRUTTUARIO

TAR CAMPANIA, SEZIONE VI NAPOLI n.1754 del 31/03/2010 - Relatore: Arcangelo Monaciliuni - Presidente: Angelo Scafuri

Sintesi: L'usufruttuario di immobile interessato dalla procedura espropriativa ha diritto di accedere agli atti del procedimento.

Estratto: «4- Di poi va dato atto che alcun dubbio sussiste sulla titolarità, in capo al ricorrente, usufruttuario dell'immobile interessato dalla procedura espropriativa, di quell'interesse -diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione alla quale è stato chiesto l'accesso- che l'art. 22 cennata l. n. 241/90, anche nel nuovo testo conseguente alle modifiche operate dalla l. n. 15/05 e coerentemente a quanto statuito dall'art. 2 d.P.R. n. 352/92 (che richiede un "interesse personale e concreto"), prescrive quale presupposto per la legittimazione all'azione e l'accoglimento della relativa domanda.»

PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> SOGGETTI --> LEGITTIMATI AD ACCEDERE --> VICINI

TAR VENETO, SEZIONE II n.44 del 18/01/2017 - Relatore: Stefano Mielli - Presidente: Alberto Pasi

Sintesi: È titolare di una posizione qualificata e differenziata il titolare della concessione di uno specchio d'acqua e di un terreno che, in forza della situazione di stabile collegamento con la zona interessata, legittima l'istanza volta ad acquisire una piena conoscenza dei titoli edilizi rilasciati ai confinanti.

Sintesi: La titolarità della concessione avente ad oggetto lo specchio d'acqua e del terreno limitrofo con quello dei ricorrenti, e l'indicazione della necessità di difendere la propria posizione giuridica a fronte del contenzioso instauratosi, prevale rispetto ad eventuali profili di riservatezza, legittimando l'accoglimento della domanda di accesso riguardante i titoli edilizi rilasciati ai confinanti.

Estratto: «L'istante è titolare della concessione di uno specchio d'acqua e di un terreno confinante con quello dei ricorrenti, e quindi è ravvisabile in capo ad esso una posizione qualificata e differenziata rispetto alla conoscenza dei titoli edilizi rilasciati ai medesimi, in forza della situazione di stabile collegamento con la zona interessata, mentre all'Amministrazione non è consentito andare oltre una valutazione circa l'esistenza della situazione soggettiva da tutelare e di una concreta necessità di tutela, non potendo la stessa apprezzare nel merito la fondatezza della pretesa o le strategie difensive dell'interessato (ex pluribus cfr. Consiglio di Stato Sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 527). Nel caso di specie, a fronte dell'indicazione nell'istanza di accesso della titolarità della concessione avente ad oggetto lo specchio d'acqua e del terreno confinante con quello dei ricorrenti, e dell'indicazione della necessità di difendere la propria posizione giuridica a fronte del contenzioso instauratosi, prevalente rispetto ad eventuali profili di riservatezza, la domanda di accesso non avrebbe potuto che essere accolta (ex pluribus cfr. Tar Lazio, Roma Sez. II, 26 luglio 2016, n. 8579; Tar Emilia Romagna, Parma Sez. I, 27 marzo 2014 n. 91; Tar Campania, Napoli, Sez. V, 17 gennaio 2006, n. 675).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE I SALERNO n.6 del 02/01/2017 - Relatore: Giovanni Sabato -
Presidente: Giovanni Sabato

Sintesi: Il soggetto proprietario di un'area antistante un fondo ha quell'interesse diritto, attuale e concreto, da valutarsi in astratto, senza che debba essere operato, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale, che ne legittima l'accesso ex art. 22 L. 241/1990 agli atti di natura edilizia riguardanti il fondo limitrofo.

Estratto: «L'Amministrazione ha dato conto della vicinanza dei due fondi (pari a circa 90 ml) e ciò è sufficiente a consolidare la legittimazione dell'accedente, in quanto "Nel processo amministrativo la "vicinitas", intesa come situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato, costituisce criterio di per sé sufficiente a rappresentare l'interesse al ricorso contro un titolo edilizio, con la conseguenza che, in sua presenza, non è necessario accertare concretamente se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino un effettivo pregiudizio per il ricorrente" (cfr. T.A.R. Potenza Basilicata, sez. I, 28 novembre 2016, n. 1071; T.A.R. Torino Piemonte, sez. II, 15 novembre 2016, n. 1407, ove si afferma che è "sufficiente la vicinitas quale elemento che distingue la posizione giuridica di un soggetto da quella della generalità dei consociati"). Le